

TITOLO VI
INSOLVENZE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Art. 16
Rigetto dell'istanza di iscrizione

1. Il soggetto appartenente ad un nucleo familiare che presenta situazioni a debito per tariffe dovute per servizi a domanda individuale, non può presentare richiesta di iscrizione ad alcun servizio a domanda individuale, ad eccezione del servizio di refezione scolastica.
2. Nel caso in cui i soggetti debitori presentino comunque domanda di iscrizione ad un servizio a domanda individuale, la domanda verrà considerata inammissibile e il procedimento verrà concluso con provvedimento espresso ai sensi dell'art 2 c.1 della legge 241 del 1990.
3. Ai sensi dell'art 10- bis comma 1 della legge 241 del 1990, il responsabile competente, prima della formale adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza, deve comunicare tempestivamente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
4. Entro 10 giorni l'istante ha il diritto di presentare le proprie osservazioni ed eventuale documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento, fermo restando che nel frattempo non potrà usufruire del servizio richiesto.
5. Qualora l'istante fornisca valida documentazione, il procedimento riprenderà a decorrere al momento della presentazione della stessa e si procederà all'ammissione della domanda al pari degli altri istanti; al contrario, decorso inutilmente tale termine, la domanda verrà definitivamente rigettata e il procedimento si intenderà concluso.

Art. 17
Dimissioni d'ufficio

1. Qualora l'insolvenza venga accertata successivamente all'ammissione ad un servizio a domanda individuale, si procederà alle dimissioni d'ufficio secondo le seguenti modalità:
 - a. Convocazione del soggetto insolvente (o soggetto esercente la tutela) per verifica della posizione debitoria ed eventuale valutazione sociale;
 - b. Definizione di un piano di rientro;
 - c. Verifica dell'ottemperanza del piano stabilito;
 - d. Dimissioni d'ufficio comunicate in forma scritta entro il mese successivo all'accertamento dell'inadempimento, in caso di reiterata inadempienza.
2. Il comma precedente trova applicazione per tutti i servizi a domanda individuale, salvo che l'atto delle dimissioni d'ufficio in caso di insolvenza, non sia già diversamente disciplinato nel regolamento del servizio specifico.